

**Determinazione del Dirigente del
Servizio Valutazione Impatto Ambientale**

N. 6-5446/2010

OGGETTO: Progetto: "Attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i."
Proponente: Geoservizi s.r.l.
Comune: Avigliana
Procedura di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.
Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

**Il Dirigente del Servizio
Valutazione Impatto Ambientale**

Premesso che:

- in data 19/10/2009 la società Geoservizi s.r.l. (di seguito denominata Geoservizi) con sede legale in Avigliana (TO) Via Moncenisio n. 1, Partita IVA e C.F. 09371620015, ha presentato domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", relativamente al progettoo "*Attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.*", in quanto il progetto rientra nella categoria progettuale n. 32 ter dell'Allegato B2 "*impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";
- il citato progetto è stato sottoposto alla fase di verifica della procedura di VIA a norma dell'art. 10 della citata L.R. 40/98;
- in data 19/11/2009 è stato pubblicato all'Albo Pretorio Provinciale l'avviso al pubblico recante notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto in oggetto, allegati alla domanda di avvio della fase di verifica e dell'individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico istituito con D.G.P. 63-65326 del 14/04/1999 e s.m.i.;
- l'istruttoria provinciale è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico;
- in data 09/12/2009 si è svolta la Conferenza dei Servizi presso la sede dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Provincia di Torino, C.so Inghilterra n. 7/9, Torino, convocata ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 come modificato dall'art.9 L. 24 novembre 2000 n. 340;

Rilevato che:

- l'area in esame è situata nel Comune di Avigliana (TO) al confine con il Comune di Caselette in località Cascina Baldon; il sito è identificato nel N.C.T. al Foglio 5 particelle 190, 210, 211, 212, 213, 264, 265, 266, 396, 399, 478, 481, 484, 487 ed ha una estensione di circa 5.720 mq;
- in particolare l'attività interessa in parte una cava esaurita di inerti recentemente interessata dalle operazioni di ritombamento;
- il progetto prevede la realizzazione di un impianto per la messa in riserva (R13) ed il recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi, prevalentemente provenienti da attività di costruzione e demolizione, mediante operazioni di frantumazione e vagliatura;
- i rifiuti che si intendono trattare, individuati dal DM 05/02/2008 e s.m.i., sono:
 - ✓ codici CER individuati al punto 7.1 “rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto” per una quantità massima stoccabile di 5600 t ed una quantità massima ritirabile annualmente di 6.300 t; (quantità comunicate al Servizio Gestione Rifiuti)
 - ✓ codici CER individuati al punto 7.2 “Rifiuti di rocce da cave autorizzate” per una quantità massima stoccabile di 400 t ed una quantità massima ritirabile annualmente di 700 t; (quantità comunicate al Servizio Gestione Rifiuti)
- le operazioni di recupero sono finalizzate all'ottenimento di materia prima secondaria;

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenuti pareri da parte dei seguenti soggetti:

- nota del Servizio Grandi Infrastrutture Viabilità della Provincia di Torino;
- nota dell'ARPA;
- nota di Terna s.p.a.;
- nota della Città di Avigliana;

1. dal punto di vista della pianificazione territoriale:*Vincoli e fasce di rispetto**Piano Assetto Idrogeologico*

- le aree destinate alla gestione rifiuti si collocano in fascia C “ Area di inondazione per piena catastrofica” del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dell'autorità di bacino del Fiume Po;

Vincolo Paesaggistico

- parte dell'impianto ricade in zona soggetta a tutela paesaggistica, ai sensi dell'articolo 142 lettera C del D.Lgs 42/04 “i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna” in quanto la stessa risulta compresa all'interno della fascia di 150 m dalle sponde della Dora Riparia; dovrà pertanto essere acquisita apposita autorizzazione;

Vincolo Idrogeologico

- l'area oggetto d'intervento è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267/23 e della L.R. 45/89 e s.m.i.; dovrà pertanto essere acquisita apposita autorizzazione per interventi di modifica e /o trasformazione del suolo in zone sottoposte a tale vincolo;

Fascia di rispetto autostradale

- sull'area oggetto d'intervento si rileva la presenza della fasce di rispetto autostradale ai sensi del codice della strada, ex D.Lgs 30/04/1992, n. 285; dovrà pertanto essere acquisito necessario nulla ostada parte dell'ente gestore dell'autostrada A32 Torino-Bardonecchia;

Presenza elettrodotto

- sull'area oggetto dell'intervento sono presenti le campate 2 e 3 della linea elettrica a 132 kV Avigliana – San Gillio T. 584 e pertanto il progetto deve essere compatibile con il preesistente elettrodotto ed in particolare dovrà essere rispettata la normativa in materia di distanza fra edifici e conduttori elettrici (DM 21/03/88, DPCM 08/07/2003 e legge 36 del 22/02/2001); Terna spa con nota del 14/01/2010 si è espresso sulla compatibilità dell'intervento a condizione che la realizzazzione avvenga conformemente al progetto consegnato e che venga consentito in ogni tempo al proprio personale ed aventi causa l'accesso al fondo per la sorveglianza e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'elettrodotto;

Pianificazione Comunale

- l'area oggetto dell'intervento rientra in zona di PRGC “Fip9 vincolata a servizi pubblici” in cui sono attuabili le seguenti attività:
 - realizzazione di impianto di ecocentro volto allo stoccaggio e smaltimento di rifiuti ingombranti, del verde e simili;
 - realizzaione di canile anche a livello consortile;
 - realizzazione di impianto di conferimento e trattamento materiali inerti;
- tutti gli interventi dovranno essere proceduti da idoneo progetto che definisca caratteristica degli spazi e dei manufatti, finalizzati al deposito ed alle lavorazioni, ed organizzazione dei percorsi carrabili in modo tale da perseguire i seguenti obiettivi.
 - riqualificazione ambientale del contesto;
 - tutela dell'inquinamento acustico ed atmosferico delle zone abitate poste al contorno;
 - compatibilità degli interventi con gli eventuali rischi idrogeologici dell'area;
- tutte le aree interessate dalle attività di cui sopra, dovranno essere opportunamente mascherate mediante la piantumazione di essenze arboree sempreverdi miste od alternate ad essenze arboree autoctone, in modo tale da creare una cortina alberata che non rappresenti un netto ostacolo vegetazionale di impronta antropica ma riconduca alla spontaneità arboreo – arbustiva naturale;

2. dal punto di vista **progettuale e tecnico**:

- l'impianto di recupero va considerato quale insieme delle aree di stoccaggio dei rifiuti, degli impianti di recupero, delle aree di stoccaggio dei rifiuti lavorati ed in attesa dell'esecuzione del test di cessione (da prevedere almeno una volta l'anno), delle aree di stoccaggio delle m.p.s. e delle aree di interconnessione fra di esse; di tali aree deve esserne specificata l'estensione;
- per attenersi a quanto stabilito dall'Allegato 5 del DM 05/02/1998 e s.m.i., occorre meglio definire la pavimentazione prevista; le aree devono essere almeno pavimentate con uno stabilizzato rullato di granulometria assortita e di altezza tale da garantire la resistenza alle

sollecitazioni dei mezzi d'opera e di evitare fenomeni di ristagni di acque meteoriche e di rotture;

- occorrono maggiori dettagli sui macchinari utilizzati ed occorre dimostrare che siano idonei al fine dell'ottenimento di materia prima seconda in base alla normativa specifica, e non solo per una mera riduzione volumetrica;
- occorre definire con dettaglio la collocazione dei cumuli di tutti i materiali in ingresso (aggregati naturali e rifiuti), dei materiali e delle mps in uscita ed i rispettivi volumi, altezze e superfici occupate, evitando la commistione fra rifiuto lavorato e ancora da trattare;
- dovranno pertanto essere forniti i calcoli di dettaglio relativi alla definizione della quantità massima stoccabile di rifiuti presso il sito con evidenza della modellistica adottata (solido geometrico scelto, consono angolo d'attrito interno) considerata l'effettiva estensione dell'area dell'impianto, come sopra definita, nonché:
 - ✓ l'ingombro dei macchinari per il trattamento;
 - ✓ l'estensione delle aree destinate al transito;
 - ✓ l'area di stoccaggio dei rifiuti in uscita dalla fase di triturazione/vagliatura ed in attesa della certificazione analitica. Essa dovrà essere sufficiente a stoccare la quantità di rifiuti movimentati in funzione della frequenza d'esecuzione del test di cessione;
- si ricorda che per i codici CER individuati al punto 7.2 *“Rifiuti di rocce da cave autorizzate” dell’Allegato 1 Suballegato 1 I del DM 05/02/1998 e s.m.i.* non è prevista la produzione di materia prima seconda;
- anche se lavorati essi rimangono “rifiuti” utilizzabili per le operazioni individuate dalla norma; se miscelati con aggregati naturali all'interno del sito, il previsto test di cessione deve essere effettuato prima della miscelazione stessa;

3. dal punto di vista **ambientale**:

Geologia- Geotecnica

- pur essendo l'area vincolata dal punto di vista idrogeologico ed in fascia C del PAI non sono stati presentati elaborati di carattere geologico;
- dalla consultazione delle analisi effettuate tramite tecnologia radar-satellite PSInSARtm atte ad individuare le aree anomale del Piemonte, riportate su Sistema Informativo Geografico on line di Arpa Piemonte, l'area in oggetto risulta inclusa all'interno di un'ampia perimetrazione di area anomala per “consolidazione dei terreni” (dovuta alla presenza di depositi argillosi), che coinvolge tutto il settore di fondovalle del territorio comunale di Avigliana;
- si rileva una criticità dal punto di vista geologico-geotecnico legata ai cedimenti del terreno oggetto di deposito, di entità comunque modesta (in considerazione dei ridotti volumi che si prevede di stoccare) e tale da non compromettere la fattibilità dell'opera; si richiede di eseguire, in fase di progettazione definitiva, opportuni approfondimenti tecnici finalizzati superare tale criticità;

Acque meteoriche

- dovrà essere approvato il piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche ai sensi del Regolamento Regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R;
- per le aree in cui vengono gestiti rifiuti, come intervento minimo è da prevedere la realizzazione di una pavimentazione in stabilizzato rullato e di una rete di raccolta delle acque meteoriche (costituita anche solo da canaline di raccolta realizzate in terra battuta); si ricorda che i pluviali possono anche essere smaltiti nel sottosuolo, l'importante è che non confluiscano con i domestici;

- si rammenta di verificare le caratteristiche del recettore finale in rapporto alle portate massime previste e di considerare, nel calcolo del dimensionamento dell'impianto di trattamento, la necessità di non creare impaludamenti, ristagni superficiali e la sufficiente sedimentazione finalizzata ad evitare l'intasamento del sistema di dispersione previsto;

Clima acustico

- non è stata presentata la relazione di impatto acustico previsionale ai sensi della L. n. 447/95;
- al fine di minimizzare il più possibile l'impatto acustico indotto, si suggerisce di predisporre i cumuli di inerti di lavorazione in modo tale da mitigare ulteriormente le emissioni sonore generate dal frantumatore in direzione dei recettori più esposti;

Viabilità

- l'innesto della strada di collegamento al sito sulla sp 24 del Monginevro ricade all'interno della pertinenza stradale dell'abitato di Avigliana per cui, l'eventuale indirizzo tecnico sull'innesto e successiva condizione spetta al Comune, pèrevio nulla osta tecnico dell'Ufficio Concessioni Viabilità della Provincia di Torino;

4. dal punto di vista **amministrativo**

- ai fini dell'esercizio dell'attività è indispensabile che venga approvato il piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche ai sensi del Regolamento Regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R;
- ai sensi dell'art. 5 del "*Regolamento del procedimento relativo alle comunicazioni di inizio attività per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 33 del d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (ora art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.)*", sono presupposti indispensabili all'esercizio dell'attività la costruzione dell'impianto e delle opere e infrastrutture connesse, ove richieste dal tipo di attività di recupero, che siano state ultimate e siano agibili per lo svolgimento di attività;
- dovrà essere presentata una nuova comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., aggiornata negli elaborati secondo quanto emerso in conferenza e dettagliato nel presente atto, dopo aver realizzato le opere previste in progetto, dalla quale partiranno i 90 gg. previsti per la conclusione del procedimento;
- le istanze che il proponente dovrà presentare ai fine della realizzazione e dell'esercizio dell'impianto dovranno tenere conto di quanto emerso in conferenza dei servizi ed evidenziato nel presente atto;
- qualora in fase di cantiere fossero previsti materiali in uscita dall'impianto avvalendosi del regime di "*terre e rocce da scavo*", la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 186 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio di attività (Dia);
- si rammenta che le "materie prime secondarie" prodotte devono essere conformi a quanto previsto all'allegato C della circolare Ministeriale n. UL/2005/5205 del 15/07/2005;
- si rammenta inoltre che, circa la conformità della materia prima secondaria, di fare riferimento a quanto stabilito dal Decreto 11 aprile 2007 "*applicazione della direttiva n. 89/106/CE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di aggregati*";

Ritenuto che:

- l'intervento non comporta una variazione sostanziale delle attività svolte nel sito già comunque autorizzato per le attività di estrazione e di lavorazione di aggregati naturali;
- la gestione dell'impianto secondo quanto stabilito dalle norme tecniche per la gestione dei rifiuti e per la gestione delle acque meteoriche non comporterà un impatto aggiuntivo rilevante rispetto alla situazione attuale dell'area;
- l'area è gravata da una serie di vincoli di carattere territoriale le cui prescrizioni e norme di attuazione specifiche dovranno essere valutate e tenute in conto nei successivi iter autorizzativi;
- sono necessarie alcune valutazioni di carattere progettuale e gestionale che possono migliorare le prestazioni ambientali dell'impianto, di cui dovrà essere dato riscontro, da parte del proponente, nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;
- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:

Adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter autorizzativi:

- si richiede di effettuare, in fase di progettazione definitiva, opportuni approfondimenti tecnici finalizzati superare le criticità legate ai cedimenti del terreno oggetto di deposito, d'entità comunque modesta (in considerazione dei ridotti volumi che si prevede di stoccare) e tale da non compromettere la fattibilità dell'opera;

“Comunicazione di inizio attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi ex art. 216 c. 1 del D.Lgs 152/06”;

- specificare l'estensione delle superfici utilizzate (aree di stoccaggio dei rifiuti, degli impianti di recupero, delle aree di stoccaggio dei rifiuti lavorati ed in attesa dell'esecuzione del test di cessione, delle aree di stoccaggio delle m.p.s. e delle aree di interconnessione fra di esse;
- per attenersi a quanto stabilito dall'Allegato 5 del DM 05/02/1998 e s.m.i., definire la pavimentazione prevista; le aree devono essere almeno pavimentate con uno stabilizzato rullato di granulometria assortita e di altezza tale da garantire la resistenza alle sollecitazioni dei mezzi d'opera e di evitare fenomeni di ristagni di acque meteoriche e di rotture;
- fornire maggiori dettagli sui macchinari utilizzati ed occorre dimostrare che siano idonei al fine dell'ottenimento di materia prima seconda in base alla normativa specifica, e non solo per una mera riduzione volumetrica;
- fornire maggiori indicazioni sulle modalità d'effettuazione del test di cessione;
- occorre definire con dettaglio (planimetria in scala idonea sovrapposta ai catastali) la collocazione dei cumuli di tutti i materiali in ingresso (aggregati naturali e rifiuti), dei materiali e delle mps in uscita ed i rispettivi volumi, altezze e le superfici occupate, evitando la commistione fra rifiuto lavorato e ancora da trattare;
- dovranno pertanto essere forniti i calcoli di dettaglio relativi alla definizione della quantità massima stoccabile di rifiuti presso il sito con evidenza della modellistica adottata (solido geometrico scelto, consono angolo d'attrito interno) considerata l'effettiva estensione dell'area dell'impianto nonchè:
 - ✓ l'ingombro dei macchinari per il trattamento;
 - ✓ l'estensione delle aree destinate al transito;
 - ✓ l'area di stoccaggio dei rifiuti in uscita dalla fase di triturazione/vagliatura ed in attesa della certificazione analitica. Essa dovrà essere sufficiente a stoccare la quantità di rifiuti movimentati in funzione della frequenza di esecuzione del test di cessione;

- al fine di minimizzare il più possibile l'impatto acustico indotto, si suggerisce di predisporre i cumuli di inerti di lavorazione in modo tale da mitigare ulteriormente le emissioni sonore generate dal frantumatore in direzione dei recettori più esposti;
- presentare la documentazione di Impatto Acustico redatta seguendo i 14 punti previsti dall'art. 4 della D.G.R. 2 febbraio 2004 n. 9-11616 recante i "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico", come previsto dall'art. 10 della L.R. 52 del 25/10/2000;

"Approvazione Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche ai sensi del del Regolamento Regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R;

- prevedere la realizzazione di una pavimentazione e di una rete di raccolta delle acque meteoriche; nella planimetria che dovrà essere prodotta dovranno essere indicate le pendenze della pavimentazione, le canalette di raccolta delle acque meteoriche e il punto di scarico dei pluviali; si Ricorda che i pluviali possono anche essere smaltiti nel sottosuolo, l'importante è che non confluiscano con i domestici;
- si rammenta di verificare le caratteristiche del recettore finale in rapporto alle portate massime previste e di considerare, nel calcolo del dimensionamento dell'impianto di trattamento, la necessità di non creare impaludamenti, ristagni superficiali e la sufficiente sedimentazione finalizzata ad evitare l'intasamento del sistema di dispersione previsto;

Prescrizioni per la realizzazione/gestione dell'opera

- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Valutazione di Impatto Ambientale della Provincia di Torino;
- l'altezza dei cumuli non potrà in nessun caso essere superiore a quanto dichiarato nella relazione tecnica;
- adottare ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;
- lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso all'impianto deve avere durata inferiore all'anno;
- prevedere bagnatura dei cumuli e dei piazzali almeno con cadenza settimanale;
- tutte le prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, verranno individuate nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;

Prescrizioni per il monitoraggio in fase di esercizio

- prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

Adempimenti

- All'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98.
- Il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente Determinazione;

- Dovrà essere consentito in ogni tempo al personale di Terna s.p.a. ed aventi causa l'accesso al fondo per la sorveglianza e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'elettrodotto;

Visti:

- le risultanze dell'istruttoria condotta;
- la L.R. 40/98 e smi "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*";
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 ed smi "*Norme in materia ambientale*";
- Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. **di escludere**, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto di "*Attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i*" presentato dalla Geoservizi s.r.l. con sede legale in Avigliana (TO) Via Moncenisio n. 1, Partita IVA e C.F. 09371620015, dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi), subordinatamente alle condizioni espresse in premessa che dovranno essere opportunamente verificate nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Provincia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

SC

Data: 08/02/2010

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina